

[Torna alla pagina precedente](#)N. 03640/2015REG.PROV.COLL.  
N. 00316/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2014, proposto da:

██████████ quale tutore di ██████████ rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa Tezza, Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, 24;

*contro*

Comune di **Selvazzano Dentro**, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fabio Crea, con domicilio eletto presso Giuseppe De Pascale in Roma, via Federico Confalonieri 1; Azienda Ulss N. 16 Padova, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cartia, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi N. 35 B;

*nei confronti di*

Conferenza dei Sindaci Ulss N. 16;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00653/2013, resa tra le parti, concernente compartecipazione dell'assistito al pagamento retta presso struttura residenziale OPSA di Rubano (PD)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di **Selvazzano Dentro** e di Azienda ULSS N. 16 Padova;

Vista l'ordinanza cautelare n.697/2014 con cui questa Sezione ha sospeso gli effetti della sentenza appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Romagnoli, D'Alesio su delega di Crea e Barrile su delega di Cartia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera giunta n.180 del 1.8.2012 il Comune di **Selvazzano Dentro**, preso atto che il signor ██████████ (sottoposto a tutela) per il 2012 "non era in grado di provvedere autonomamente al pagamento della propria residenzialità per disabili presso l'Opera della

Provvidenza S. Antonio-OPSA, Rubano (PD), ammontante a circa euro 18.666,00 ( retta giornaliera euro 51,00), assumeva l'impegno di spesa per l'anno 2012 di euro 10.414,00 ; quindi con nota 24.8.2012 n.27556 il Caposettore comunale Servizi alla Persona comunicava al tutore dell'assistito che avrebbe dovuto concorrere al pagamento delle spese per la propria residenzialità per l'anno 2012 con le proprie risorse economiche, a parte euro 120, 00 circa al mese per le spese personali, in conformità a quanto previsto dalla legge Regione Veneto n.30/2009 .

Inoltre l'Azienda ULSS n.16 con nota 4.9.2012 n.601590, su richiesta di chiarimenti del tutore, dopo aver precisato che i calcoli erano conformi alla normativa nazionale e regionale recepita dal Regolamento per l'inserimento nelle strutture residenziali per disabili (approvato il 30.11.2010 dalla Conferenza dei Sindaci 4d operante dal 1.1.2011), per gli anni 2010 e 2011 ha quantificato la quota di compartecipazione alla spesa per l'accoglienza residenziale, da porre a carico dell'assistito, in euro 7696,00, calcolata su una presenza nella residenza per 365 giorni l'anno.

1.1. Avverso i detti provvedimenti, compreso il citato Regolamento, recepito da AULSS n.16 di Padova con determinazione del Direttore generale 24.12.2012 n.1227 con effetti a partire dal 1.1.2012, ha proposto ricorso il tutore dell'assistito innanzi al TAR Veneto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con sei articolati motivi.

Con sentenza n.653/2013 il TAR Veneto, respinte le eccezioni di tardività, inammissibilità e carenza di legittimazione sollevate da Azienda ULSS n.16 di Padova, nel merito ha respinto il ricorso, spese compensate.

1.2. Avverso tale sentenza ha proposto l'appello in epigrafe ( notificato il 16.12.2012) il tutore dell'assistito, che ne chiesto la riforma, previa sospensione, con sei articolati motivi di appello.

Con ordinanza 13.2.2014 n.697 questa Sezione ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata.

Si è costituita Azienda ULSS n.16 di Padova (controricorso depositato il 7.2.2014), che, preliminarmente riproposte le eccezioni di rito respinte dal giudice di primo grado, nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.

Si è costituito anche il Comune di **Selvazzano Dentro**, che, contestando la fondatezza dei motivi di appello e, con riguardo al quinto motivo, rilevando anche profili di inammissibilità (tardiva censura, dedotta per la prima volta in appello), ne ha chiesto il rigetto .

Con successiva memoria AULSS 16 del 16.4.2014 ha insistito sia nelle eccezioni preliminari sia nelle conclusioni di rigetto dell'appello.

Con memoria del 17.4.2014, l'appellante ha puntualmente contro dedotto alle avverse argomentazioni sia in rito sia nel merito, insistendo per l'accoglimento dell'appello e, quindi, per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di quelli comunque connessi.

Con memoria di replica 24.4.2014, l'Azienda ULSS appellata ha insistito sulla esattezza dei criteri utilizzati per quantificare sia la ripartizione della spesa per la residenza dell'assistito presso OPSA sia la quota da porre a carico del medesimo in relazione alla tipologia del servizio offerto dalla struttura.

Con ultima memoria del 29.4.2014, l'appellante ha illustrato ulteriormente l'inattendibilità delle eccezioni preliminari e la fondatezza dei motivi di appello, insistendo per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 22.5.2014, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. La controversia concerne la corretta individuazione della quota di compartecipazione dell'assistito appellante, invalido civile al 100% e disabile grave con disturbi psichiatrici, al costo dei servizi sociosanitari integrati erogati a suo favore per l'accoglienza residenziale nella OPSA di

Rubano e posti carico di Azienda ULSS n.16, di Padova e del Comune di **Selvazzano Dentro** (PD), luogo di residenza dell'assistito.

In particolare il contenzioso all'esame trova origine nelle note 16.7.2012 n.23556 e 24.8.2012 n.27556, a firma, rispettivamente, dell'Assistente sociale e del Capo Settore Servizi alla Persona, con cui il Comune di **Selvazzano Dentro** (in applicazione del Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci della ULSS n.16 di Padova nella seduta 30.11.2010) computava il costo annuo della retta alberghiera presso OPSA dell'appellante per il 2012 in euro 19.800,00 (euro 51 al giorno) e lo informava che per il 2012 avrebbe dovuto concorrere al pagamento alle spese (annue) della propria residenzialità con le proprie risorse economiche, quantificate in per euro 8.252,29 (corrispondenti all'importo della pensione INPS ed a quello della pensione di invalidità), da cui, comunque, andava detratta la somma di euro 120,14 mensile, a sua disposizione per le spese di prima necessità.

2.1. Nella stessa epoca con nota 4.9.2012 l'Azienda ULSS n.16 di Padova informava il medesimo appellante che, in applicazione della legge Regione Veneto n.30/2009, art.6, doveva partecipare alla spesa per l'accoglienza per un importo di euro 7.696,00 (periodo 2010-2011).

Quanto alla disciplina normativa delle prestazioni sociosanitarie integrate giova ricordare che le linee fondamentali sono dettate dal DPCM 14.2.2001- Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie integrate e che il detto decreto è stato recepito dal DPCM 29.11.2001, che, a partire dal 1.1.2001, ha stabilito e finanziato la misura dei LEA da garantirsi su tutto il territorio nazionale in conformità al principio del "nucleo incomprimibile del diritto alla salute", affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.309/1999.

2.2. Preliminarmente, l'Azienda ULSS 16 Padova ripropone l'eccezione di carenza di propria legittimazione passiva (respinta dal TAR), rappresentando di non aver preso alcuna autonoma determinazione in ordine al computo della quota di partecipazione alla retta alberghiera da porre a carico dell'appellante per il 2011, in quanto aveva solo dato esecuzione alla delega ricevuta dal Comune di **Selvazzano Dentro** (con nota 25.1.2012), che aveva concordato preventivamente con ULSS i criteri di calcolo per quantificare la partecipazione.

L'eccezione va disattesa, in quanto, avendo l'interessato chiesto l'annullamento di provvedimenti emessi da ULSS 16, di necessità ULSS 16 è parte necessaria nel giudizio.

2.3. Analogamente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso e di inammissibilità del medesimo per mancanza del carattere lesivo del "Regolamento per l'inserimento in strutture residenziali per disabili": infatti, come ha rilevato il TAR, da un lato, il ricorso non è tardivo, in quanto gli atti impugnati conseguono ad una rinnovata attività istruttoria, susseguente alle contestazioni formulate dal tutore dell'assistito sulla prima determinazione della quota il cui pagamento era stato posto a carico del medesimo da parte di ULSS resistente con nota 4.9.2012, così come, dall'altro, il Regolamento per l'inserimento (approvato dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni associati della ULSS 16, Padova, seduta del 20.11.2010), risulta lesivo, in quanto, pur se avente natura di mero atto di indirizzo, era stato, comunque, recepito da ULSS 16 con nota del Direttore generale 24.12. 2010 n.1227 (con applicazione a partire dal 1.1.2011) e, quindi, fissava criteri generali ai quali la ULSS resistente doveva attenersi, atteso che tale atto di indirizzo (come riporta la stessa nota ULSS 4.9.2012, impugnata) recepiva la normativa nazionale e regionale (tra cui la richiamata legge Regione Veneto n.30/2009, art.6).

Pertanto le esposte eccezioni preliminari, riproposte in appello nella memoria di costituzione di Azienda ULSS 16, vanno disattese.

2.4. Nel merito (con il primo motivo di appello) l'interessato impugna la sentenza TAR nella parte

in cui ha respinto le censure di violazione di legge, affermando che le prestazioni erogate a favore del ricorrente non potevano essere qualificate di tipo sanitario a rilevanza sociale ( e, quindi, essere poste integralmente a carico del SSR ai sensi del DPCM 29.11.2001, art.3).

Il TAR afferma che il ricovero dell'assistito nella struttura residenziale protetta è stato disposto a causa di problematiche sanitarie di tipo respiratorio, e non di tipo psichiatrico (pur in presenza di oligofrenia e di un deficit mentale di media gravità).

Invece l'appellante, premesso che il paziente è seguito dal 1980 dai servizi Psichiatrici e che (a seguito di episodi di aggressività) è stato anche ricoverato all'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere per due TSO nel 1989 e nel 1990, rappresenta che la stessa Unità di valutazione multimediale-UVMD della ULSS 16, nel definire il progetto di assistenza di tipo residenziale a favore del paziente, gli attribuiva quella di primo livello sanitario, garantita a disabili attraverso programmi prolungati nel tempo, che richiedono interventi complessi per la necessità di personale sanitario e sociosanitario.

2.5. Il motivo va disatteso.

L'interessato, infatti, a seguito di proposta terapeutica del Centro di Salute Mentale della ULSS 16, ai fini dell'ammissione ai servizi di rete residenziale del distretto, veniva sottoposto alla valutazione della Unità multidimensionale delle persone disabili in data 11.6.2010, che nella scheda dei problemi attuali rilevava un aggravamento della situazione clinica collegato al ricovero in pneumologia del 1.6.2010 per crisi acuta respiratoria di BPCO e la paura di restare a casa, concludendo per il ricovero in una struttura protetta e proponendo in particolare la "OPSA" come adeguata alla sua problematica sanitaria.

2.6. Pertanto, preso atto che l'assistito, pur in cura per psicosi cronica, torna nella propria abitazione nei fine settimana e che è clinicamente compensato grazie agli effetti di una terapia farmacologica periodicamente somministrata, appare chiaro che lo stato di disabilità psichiatrica del medesimo non rientra nella categoria delle patologie psichiatriche, che necessitano delle prestazioni di particolare rilevanza terapeutica e che sono quelle poste a carico del fondo sanitario ( vedi DPCM 14.2.2001, art.3).

3. Va, invece, accolto il secondo motivo di appello con il quale l'appellante, in via subordinata, deduce la violazione del DPCM 29.11.2001, all. 1C e 4, e della legge n. 289/2002, che, in ordine alle prestazioni erogate ai disabili gravi in strutture residenziali e semiresidenziali, pongono le spese a carico del SSR nella misura del 70% ed nella misura del 30% a carico del Comune, salva la compartecipazione dell'utente. .

La sentenza TAR ha ritenuto infondate le censure (secondo motivo di ricorso) circa la misura del riparto tra spese tra SSR e Comune ed al riguardo, affermando che l'assistito (nella struttura) non è ricoverato presso la "sezione dei non completamente autosufficienti", ha richiamato la DGR Veneto 30.12.2002 n.3972, allegato 1C, che prevede il riparto al 50% tra SSR e Comune per le spese relative alle prestazioni residenziali presso le RSA, che erogano "prestazioni terapeutiche e socio riabilitative", cioè la categoria erogata al ricorrente, osservando che, invece, il diverso riparto (70% SSR e 30% Comune, invocato dal ricorrente) è fissato per le "prestazioni di residenzialità socio-sanitaria a superiore intensità lungo assistenziale presso le apposite sezioni delle grandi strutture".

La statuizione del TAR va disattesa.

3.1. Infatti, in primo luogo, a norma del DPCM 14.2.2001 e del DPCM 29.11.2001, allegato 1C (pag.39), recepito da Regione Veneto con DGR n.3972/2002, nonché della legge n.289/2002, art.54, le spese di assistenza dei disabili gravi in strutture residenziali vanno poste per il 70% a

carico del SSN e per il 30% a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione dell'utente.

3.2. Inoltre, in punto di fatto, va ricordato che l'assistito non solo è disabile grave, ma la unità di valutazione UVMD, nell'ammettere l'interessato ad entrare nella RSA di Rubano, gli attribuiva (nell'ambito di 3 livelli assistenziali decrescenti) il contributo di rilievo sanitario di primo livello (massimo), cioè quello per persone disabili che richiedono interventi complessi per la necessità di personale sanitario e socio-sanitario; in tal guisa UVMD si pronunciava in corrispondenza al quadro clinico dell'assistito, descritto nella scheda SVAMA del 11.6.2010, che, fatta la diagnosi di ritardo mentale di media gravità, psicosi cronica, ipertensione arteriosa, diabete mellito, tabagismo, insufficienza respiratoria e obesità grave e confermata la terapia a base di farmaci diuretici, antipsicotici ed antidiabetici, disponeva il ricovero dell'assistito presso la struttura residenziale "Opera della Provvidenza S. Antonio"- OPSA, indicata" come struttura adeguata per la sua problematica sanitaria".

Inoltre (come rilevava l'assistente sociale nella nota 16.7.2012 trasmessa al Comune di **Selvazzano Dentro**, Servizi per la Persona) l'unità valutazione UVMD nel verbale 11.6.2010 aveva disposto l'accoglienza dell'assistito in una RSA per disabili "in quanto disabile non autosufficiente che viveva da solo" ed il Centro di Salute Mentale, 2° servizio psichiatrico, di Azienda ULSS16, Padova (dott. Pesavento), aveva fatto analoga considerazione nel referto in cui, dando atto che il paziente non appare in grado di provvedere autonomamente alla cura di sé e dei propri spazi e dell'aggravamento delle abilità di base, proponeva di passare dalla assistenza domiciliare all'inserimento in una struttura residenziale protetta.

3.3. Infine non trova riscontro negli atti di causa quanto asserisce l'Azienda ULSS 16 nel controticorso ( pag.14, in adesione a quanto affermato dal TAR nel respingere il secondo motivo di ricorso) e cioè che l'appellante, all'Opera Provvidenza Sant'Antonio – OPSA, "non è ricoverato presso la Sezione dei non completamente autosufficienti"(sentenza TAR pag. 9).

Anzi la stessa OPSA, nel trasmettere all'Azienda ULSS 16 le fatture mensili per la quota alberghiera degli ospiti (in numero tra 7 e 9), li indica tutti come "disabili non autosufficienti", così come (sempre ai fini della riscossione della quota alberghiera), fornisce le presenze mensili dell'assistito/appellante in schede, che recano l'intestazione "Elenco pazienti disabili non autosufficienti".

Infine la stessa Azienda sanitaria nelle difese in appello espone dati discordanti con quanto affermato nella sentenza TAR (che ha escluso la circostanza che l'appellante, nella OPSA, fosse inserito nella sezione dei non completamente autosufficienti), poiché fa presente che alla OPSA di Rubano possono accedere solo ospiti disabili " non autosufficienti o non completamente autosufficienti"( memoria replica)

Pertanto il Collegio può concludere nel senso che la statuizione del TAR circa la affermata autosufficienza dell'appellante va disattesa, poiché in contrasto con quanto risulta dagli atti.

4, Quanto, poi, alla quota di compartecipazione posta a carico dell'appellante ed il cui versamento il Comune ha determinato e chiesto con le impugnate note 16.7.2012 e 24.8.2012 (in applicazione del "Regolamento di accesso alle strutture residenziali per disabili, art.13), la sentenza TAR viene censurata (quinto motivo di appello) nella misura in cui ha affermato che il Comune di **Selvazzano** legittimamente, per l'anno 2012, ha posto a carico del ricorrente la compartecipazione alla retta sociale/alberghiera chiesta da OPSA ( euro 51 al giorno) per l'importo complessivo di euro 8.252,29, incamerando tutte le risorse economiche dell'assistito ( assegno INPS di invalidità di categoria 10 e pensione di invalidità), tranne la quota del 25% della pensione minima INPS per le spese personali, pari a circa euro 121 mensili per l'anno 2012.

4.1. In particolare, ad avviso del TAR, la determinazione comunale non sarebbe in contrasto con la legge n.328/2000, art.24, comma1, lett. g, in quanto (come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.296/2012) va applicata la disciplina regionale, laddove (come nel caso di specie) esistente, e, quindi, il Regolamento (art.13) avrebbe correttamente richiamato ed applicato la legge Regione Veneto n.30/2009, art.6, comma 4 (e non 3), che, nel determinare l'importo della retta a carico dei beneficiari di prestazioni a carattere residenziale, dispone che va conservata loro una somma corrispondente al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.

4.2. La statuizione del TAR va disattesa.

In realtà, come rileva l'appellante, nel caso di specie non può trovare applicazione la legge Regione Veneto n.30/2009 (Disposizioni per la istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina), art.6, commi 4 e 5 : infatti, mentre tali disposizioni prevedono che la Regione con DGR adotti un atto di indirizzo per stabilire i criteri per la compartecipazione alla spesa al fine di assicurare omogeneità di trattamenti nel territorio regionale, l'atto di indirizzo in questione, all'epoca dell'adozione degli atti impugnati, non era stato ancora adottato.

In conseguenza, in mancanza- all'epoca- di specifico diverso regime regionale, resta applicabile la sola disciplina nazionale di cui al DPCM 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), che all'Allegato 1C ( Area Integrazione Socio-Sanitaria), al punto 9, a sostegno del disabile psichico grave prevede l'erogazione di prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in regime residenziale il cui costo viene posto a carico del Comune o dell'utente per il 30%, quota che sale al 60% nel caso di disabile privo di sostegno familiare (come nel caso in controversia).

4.3. Né – a sostegno dell'inapplicabilità del D.LGS n.109/1998, invocato dall'appellante- appare pertinente il richiamo che il Comune fa ( memoria di costituzione) alla sentenza C.C. n.296/2012, che si è pronunciata sull'applicazione dell'art.3, comma 2 ter , D. LGS n.109/1998 ( cioè in tema di eventuale permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza), atteso che è fuori discussione la circostanza che l'appellante, anche prima dell'inserimento nell'OPSA, viveva da solo e faceva nucleo familiare a se stante.

Il Collegio, comunque, non ritiene pertinente neanche il richiamo fatto dall'appellante alla legge n.328/2000, art. 24, comma1, lett.g, (che precede la conservazione di una quota, pari al 50% del reddito minimo di inserimento, a diretto beneficio dell'assistito; quota quantificabile, nel caso dell'appellante, in euro 260,68 al mese), atteso che l'invocata disposizione non contiene una norma operante, ma soltanto un criterio direttivo per la successiva adozione da parte del Governo (in sede di delega) di un decreto legislativo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile .

5. Peraltro, quanto alla quota posta dal Comune a carico dell'appellante ( terzo e quinto motivo di appello), la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto legittimo, da un lato, che il Comune, applicando il Regolamento di inserimento, calcoli la misura del proprio concorso nel pagamento della retta nella differenza tra il costo della retta ed i redditi dell'assistito anziché applicare il criterio dell'ISEE, artt.1 e 2 D.LGS n.109/1998 ( terzo motivo), e, dall'altro, che il Comune medesimo (sempre in applicazione del suddetto regolamento) calcoli in euro 120,14 al mese l'importo da lasciare a disposizione dell'appellante per le spese personali (quinto motivo), mentre fissa la quota annua di compartecipazione a carico del medesimo in euro 8.252,29 (all'anno), impegnando a tale scopo sia l'assegno INPS cat.10 ( euro 6.2015,00 circa) sia la pensione di invalidità ( euro 3.478,41 circa).

5.1. In particolare il TAR afferma che l'ISEE non è una forma di limitazione della responsabilità civile dell'assistito/debitore nei confronti del Comune/creditore, ma soltanto un criterio di

valutazione economica elaborato ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche ( vedi DPCM n.221/1999, art.1).

5.2. Il Comune appellato (sull'invocata applicabilità dell'ISEE) controdeduce che, non potendosi considerare immediatamente applicabile l'art.3, comma 2, del DLGS. n.109/1998 (in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 19.12.2012 n.296 con riferimento all'art.3, comma 2 ter), la pretesa dell'appellante al riguardo sarebbe infondata anche sotto questo profilo.

5.3. Inoltre, quanto alla contestata applicazione dell'art.13 del Regolamento (compartecipazione dell'assistito alla retta alberghiera con le sue risorse, tranne la quota del 25% del trattamento minimo di pensione INPS per lavoratori dipendenti), il Comune rileva la tardività, nonché l'inammissibilità della censura, in quanto l'irrilevanza della legge Regione Veneto, art.6, comma 4, (dedotta dall'appellante) sarebbe un nuovo motivo di impugnazione dei provvedimenti gravati, soggetto, pertanto, al divieto di cui all'art.104, comma 1, cpa.

Le eccezioni vanno respinte.

In primo luogo i profili di tardività ed inammissibilità del motivo sono privi di consistenza, in quanto il Regolamento, pur se già conosciuto, è divenuto operante solo al 1.1.2012 ed è divenuto lesivo soltanto al momento in cui è stato applicato nei confronti del ricorrente con le note comunali, tempestivamente impugunate; inoltre, in secondo luogo, l'invocata irrilevanza della legge Regione Veneto n. 30/2012 (ai fini della determinazione della quota di compartecipazione da porre a carico dell'assistito) non costituisce un nuovo motivo di impugnazione, non formulato in primo grado, ma costituisce soltanto la controdeduzione dell'appellante all'argomentazione formulata dal Comune in primo grado e recepita nella sentenza TAR, che ha affermato la legittimità delle disposizioni dell'art.13 del Regolamento, che (ai sensi dell'art.6 legge regionale n.30/2009) prevedevano la compartecipazione dell'assistito con tutte le proprie risorse economiche, al netto solo di una quota mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.

5.4. I motivi di appello terzo e quinto vanno sono fondati nei sensi di seguito illustrati.

Infatti, secondo la legge n.328/2000 ( Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) art. 25, comma 8, art.8, comma 3, lett.l ed art.18, comma 3, lett.g, spetta al Governo predisporre un Piano dei servizi sociali in cui indicare i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal DLGS n.109/1998, artt.1 e 2, cioè quelli per l'ISEE, mentre spetta alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi.

In applicazione di tale normativa la Regione Veneto con la legge reg.1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; per tali criteri, tra l'altro, la legge regionale non assegna alcuna residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni.

Come di recente ha affermato anche questa Sezione (sent. n. 5355/2013) il potere regolamentare attribuito ai Comuni ed agli enti gestori non può essere inteso come attribuzione di un autonomo e concorrente potere in materia.

5.5. Inoltre, in punto di capacità reddituale da considerare in caso di accoglienza residenziale di disabili, non appare pertinente al caso specifico il richiamo che la sentenza TAR fa al precedente di questa Sezione n.5154/2012 : infatti, mentre l'appellante è solo “ non completamente autosufficiente” e nei fine settimana viene condotto dal tutore anche nella sua abitazione, la detta pronuncia (nell'affermare che l'indennità di accompagnamento va computata ai fini della

compartecipazione dell'invalide totale alla retta della struttura assistenziale) si riferisce al caso di un anziana invalida non deambulante alla quale la struttura residenziale assicurava tutti i servizi necessari ai bisogni quotidiani.

In punto di fatto, poi, quanto alla necessit  di dare un peso al nucleo familiare nel computo dell'ISEE, nel caso di specie il problema non si pone: va computato soltanto l'ISEE dell'appellante, in quanto, prima dell'inserimento in OPSA, il medesimo viveva da solo (in una abitazione di cui   comproprietario per i 5/12) e, pertanto, da tempo fa nucleo familiare a s , visto che il padre (alcolista)   deceduto, la madre, affetta da disturbi psichiatrici,   ricoverata presso la casa di riposo di Orgiano (IV), mentre il fratello, affetto da gravi disturbi mentali,   ricoverato presso una struttura riabilitativa a totale carico del SSN.

5.6. Pertanto possiamo concludere che illegittimamente il Regolamento impugnato dispone che l'utente contribuisca al pagamento della quota sociale con tutti i suoi redditi e beni patrimoniali, eccetto la quota mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, mentre avrebbe dovuto applicare il parametro dell'ISEE e, quindi, in applicazione del detto Regolamento, il Comune di **Selvazzano** illegittimamente, con le note del luglio ed agosto 2012, chiedeva all'appellante la compartecipazione al pagamento della retta per il 2012 per complessivi euro 8.252,29, anzich  quantificare la somma da porre a carico dell'assistito, applicando i parametri per il calcolo dell'ISEE del medesimo, che nel 2011 ammontava ad euro 4.050,67 e nel 2012 ad euro 3.491,67.

6. Inoltre i provvedimenti impugnati risultano, comunque, illegittimi (ulteriori profili del quinto motivo) per contrasto sia con la Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilit , ratificata dal nostro Paese con legge n.18/2008, nella misura in cui non consentono al disabile una vita dignitosa, sia con il principio di proporzionalit , che impone di realizzare l'interesse generale gravando il singolo del minor sacrificio possibile.

Per le esposte considerazioni, quindi, il Comune, nel determinare la quota di compartecipazione a carico dell'appellante, dovr  considerare che (secondo quanto rappresentato dal tutore nelle comunicazioni inviate con cadenza annuale al giudice tutelare) le spese personali dell'appellante ammontano all'importo di euro 9.100,00 circa per il 2011, euro 8.700,00 circa per il 2012 ed euro 10.347,00 circa per il 2013 (di cui euro 1.800,00 e 1.500,00 per sigarette, essendo il disabile affetto da tobacchismo, diagnosticato anche dalla Unit  di Valutazione UVMD).

6.1. Pertanto la quota di compartecipazione alla retta di ricovero, da porre a carico dell'appellante, dovr  considerare che il medesimo per spese personali di mantenimento e di gestione della casa di residenza ( in compropriet  per i 5/12) ha bisogno di una somma pari a circa 10.000,00 euro all'anno e vi fa fronte, allo stato, con le proprie entrate, in quanto percepisce un assegno INPS di invalidit  categoria 10 pari ad euro 6.246,89 all'anno e con una pensione di invalidit  pari ad euro 3.478,41 all'anno .

7. Infine la sentenza TAR va riformata (sesto motivo di appello) anche nella parte in cui afferma che la quota di compartecipazione va parametrata su 365 annui, e non rapportata ai giorni di effettiva presenza nella residenza.

Infatti, come si desume anche dal verbale della Unit  di Valutazione UVMD del 16.1.2013, l'appellante fin dal 2010, a seguito di difficolt  di gestione della stessa OPSA,   ospite della struttura solo dal luned  al venerd , per 5 giorni per settimana, mentre per il sabato e la domenica e durante le feste l'appellato viene accompagnato a casa dal suo tutore, previo parere favorevole di UVMD che ritiene il rientro a casa "un progetto ideale per mantenere l'equilibrio psicosociale del soggetto".



7.1. Pertanto non ci sono riscontri a sostegno di quanto asseriscono le Amministrazioni resistenti e, cioè, che, poiché il progetto di accoglienza dell'appellante prevede la residenza per giorni 365 all'anno, la circostanza che l'appellato vada a casa almeno per 101 giorni all'anno sarebbe un dato di fatto irrilevante per le esigenze organizzative e che l'uscita dalla RSA nei fine settimana sarebbe stata disposta solo temporaneamente.

All'appellante, quindi, non può essere chiesta la compartecipazione automatica alla retta per giorni 365 all'anno in attuazione di un progetto di ospitalità elaborato, allo stato, al massimo su 255 giorni per anno in corrispondenza alla regola dello stabile rientro a casa per i fine settimana.

8. Pertanto, accolti i motivi di appello secondo, terzo, quinto e sesto, il Collegio assorbe gli altri motivi dal cui esame l'appellante non trarrebbe ulteriore vantaggio.

9. In conclusione, preliminarmente respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità e tardività (sollevate da Azienda ULSS n.16 di Padova), nel merito l'appello va accolto nei sensi indicati e, per l'effetto, in riforma della sentenza TAR, vanno annullati tutti i provvedimenti impugnati, per quanto di interesse dell'appellante, con il conseguente obbligo delle parti appellate di adottare i nuovi provvedimenti in ordine al regime di ospitalità dell'appellato presso l'OPSA, attenendosi ai criteri sopra individuati in tema di computo di riparto spese tra SSN( 70%) e Comune (30%) e di computo della quota di compartecipazione alla retta alberghiera da porre a carico dell'assistito/appellante .

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate in euro 4.000,00 oltre gli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico del Comune di **Selvazzano Dentro** per euro 3.000,00 e per euro 1.000,00 a carico di Azienda ULSS n.16 di Padova, ciascuno dei quali le verserà al signor [REDACTED] tutore dell'assistito meglio indicato in epigrafe.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla per quanto di interesse i provvedimenti impugnati e gli atti in materia di compartecipazione dell'interessato al costo dell'ospitalità presso l'OPSA, dove riceve ospitalità residenziale.

Pone le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre gli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio, a carico del Comune di **Selvazzano Dentro** per euro 3.000,00 e per euro 1000,00 a carico di Azienda ULSS n.16 di Padova.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il 23/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)